



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C2354 del 06/10/2010

Proposta n. 15682 del 27/09/2010

Oggetto:

Regime Quote Latte. D.G.R. n.857 del 13/11/2009 e Determinazione n.C3255 del 17/11/2009: Reg. (CE) n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; legge 30 maggio 2003 n.119 art.3. Approvazione modifiche ed integrazioni alle graduatorie regionali per le assegnazioni dei quantitativi di riferimento individuali a valere dal 01/04/2010 di cui alla determinazione dirigenziale n.346 del 18/02/2010.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO : Regime Quote Latte. D.G.R. n.857 del 13/11/2009 e Determinazione n.C3255 del 17/11/2009: Reg. (CE) n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; legge 30 maggio 2003 n.119 art.3. Approvazione modifiche ed integrazioni alle graduatorie regionali per le assegnazioni dei quantitativi di riferimento individuali a valere dal 01/04/2010 di cui alla determinazione dirigenziale n.346 del 18/02/2010.

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE**

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 2 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Reg. (CE) n.595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 30 maggio 2003 n.119, recante riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO, in particolare, l’art.3, di detta legge n.119/03 che definisce modalità e criteri per l’alimentazione e la gestione della riserva nazionale dei quantitativi disponibili;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31 luglio 2003 recante “Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n.119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”;

VISTO, in particolare, l’art.3, comma 3 di detto D.M, con il quale è richiesto che gli eventuali aggiornamenti di quota latte individuale, e quindi anche le eventuali assegnazioni aggiuntive, vengano completati entro il trentesimo giorno antecedente l’inizio della campagna lattiera;

CONSIDERATO che l’AGEA, con comunicazione del 2 ottobre 2009, ha reso noti i quantitativi disponibili alle riserve regionali per le assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi a valere dal 1° aprile 2010, come di seguito indicati:

QUOTE CONSEGNE	Pianura	Svantaggiata	Montagna	Totale regionale assegnato
Quantitativi espressi in kg	1.754.707	145.869	1.340.360	3.240.936

QUOTE VENDITE DIRETTE	Pianura	Svantaggiata	Montagna	Totale regionale assegnato
Quantitativi espressi in kg	257.534	0	0	257.534

VISTA la D.G.R. n.857 del 13/11/2009 con la quale sono stati adottati i criteri per l'attribuzione dei quantitativi disponibili ai produttori richiedenti, criteri ricompresi nell'allegato alla medesima deliberazione pubblicata nel BURL n.44 del 28/11/2009, supplemento ordinario n.200;

VISTA la Determinazione dirigenziale n.3255 del 17/11/2009 così come pubblicata nel BURL n.44 del 28/11/2009, supplemento ordinario n.200, con la quale l'amministrazione regionale ha proceduto ad approvare l'avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della regione Lazio di quantitativi di riferimento individuali dalla riserva regionale con la quale, tra l'altro, si dispone all'art.10 che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale l'amministrazione regionale procederà ad approvare le graduatorie definitive regionali di assegnazione secondo le rispettive zone omogenee di appartenenza;

CONSIDERATO che all'art. 1 di detto avviso pubblico è stabilito che venga predisposta una graduatoria per ciascuna area omogenea di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. (CE) n.1257/99 nonché una per le altre zone, tenendo conto dei quantitativi percentualmente riservati ai giovani non già titolari di quota ed ai produttori che hanno subito il taglio di quota B di cui alla legge n.46/95;

CONSIDERATO che a favore dei richiedenti giovani imprenditori agricoli rispondenti ai requisiti indicati all'art.9 dell'avviso pubblico, non già titolari di quota è riservato fino ad un massimo del 20% dei quantitativi disponibili per ciascuna delle aree omogenee, arrotondato al migliaio di quintali superiore.

CONSIDERATO che alle aziende in attività che hanno subito il taglio della quota B ai sensi della legge 24 febbraio 1995 n.46, nei limiti del quantitativo ridotto al netto delle restituzioni già effettuate, viene riservato il 20% del quantitativo disponibile per l'area omogenea non di montagna o svantaggiata, con distinta graduatoria.

CONSIDERATO che, secondo quanto sancito dall'art.7 dell'avviso pubblico, le aziende richiedenti che hanno subito il taglio di quota B e che non accedono alla ripartizione del quantitativo specificamente loro riservato dall'articolo 1 dell'avviso pubblico, verranno comunque valutati nella formulazione della graduatoria che verrà determinata per i richiedenti con aziende localizzate in zone non svantaggiate o di montagna.

PRESO ATTO delle graduatorie provinciali trasmesse dalle rispettive Aree Decentrate Agricoltura all'Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari della Direzione Agricoltura così come redatte al termine dei procedimenti istruttori di ricevibilità e di ammissibilità e delle relative comunicazioni di irricevibilità e di inammissibilità comunicate dalle Aree decentrate Agricoltura di competenza ai soggetti interessati;

PRESO ATTO che, in sede di istruttoria di ricevibilità, da parte delle Aree Decentrate Agricoltura, sono state valutate le cause di irricevibilità previste dall'art.2 e dall'art.5 di detto avviso pubblico;

PRESO ATTO che, in sede di istruttoria di ammissibilità, da parte delle Aree Decentrate Agricoltura, sono state valutate le cause di esclusione ed i limiti previsti dal detto avviso pubblico, in materia di assegnazione, vevoli per tutte le singole graduatorie ed in particolare:

- ✓ La capacità produttiva aziendale commisurata al quantitativo di riferimento di cui risulta titolare l'azienda, così come registrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alla data del 1° Aprile 2010. La capacità produttiva aziendale è stata determinata secondo i criteri oggettivi stabiliti all'art.4 lettera a) dell'avviso pubblico;
- ✓ Il quantitativo individuale di riferimento, alla data del 1° Aprile 2010 e quindi comprensivo delle presenti assegnazioni regionali, inferiore o uguale al limite di

- trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.), con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree così come indicato all'art.4 lettera b) dell'avviso pubblico;
- ✓ Il Quantitativo di Riferimento Individuale (quota latte) massimo assegnabile, separatamente per consegne e vendite dirette, inferiore o uguale al cinquanta per cento delle quote consegne/vendite dirette di cui è già definitivamente titolare il produttore alla data di scadenza del detto avviso pubblico così come indicato all'art.4 lettera c) dello stesso;
 - ✓ Esclusione dalle attuali assegnazioni delle aziende che hanno già usufruito di tale beneficio in applicazione di precedenti provvedimenti regionali di assegnazione. Fanno eccezione le aziende che hanno beneficiato di assegnazioni complessivamente inferiori a Kg 100.000 per la quota consegne e di Kg 20.000 per la quota vendite dirette, al fine di consentire attribuzione di quantitativi aggiuntivi fino al limite massimo rispettivamente di Kg 100.000 e di Kg 20.000 comprensivi di dette precedenti assegnazioni così come stabilito dall'art.4 lettera d) di detto avviso pubblico.
 - ✓ In osservanza dell'art.5 dell'avviso pubblico, riassegnazione di quote alle aziende che nel corso del periodo 2008/2009 abbiano realizzato una produzione inferiore al 70 per cento delle quote delle quali erano complessivamente titolari e per le quali è stata consolidata la decadenza della quota non utilizzata ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge n.119/03, esclusivamente e limitatamente per le quote consegne e/o vendite dirette dichiarate decadute e comunque nei limiti di cui all'articolo 4 di detto avviso pubblico.
 - ✓ In osservanza dell'art.3 c.4bis della legge n.119/2003: *"In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 (regionali) i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata"*.

CONSIDERATO che nei casi di ex-aequo si è proceduto ad applicare quanto previsto dall'art.8 dell'avviso pubblico, ovvero: *"Nei casi in cui si verificano situazioni di parità di punteggio in graduatoria che non consentono di determinare le attribuzioni, la stessa viene ulteriormente differenziata, per le sole aziende per le quali la situazione di parità di punteggio non consente di determinare le rispettive assegnazioni, sulla base del criterio del maggior rapporto tra produzione e quota di chiusura del periodo 2008/2009, al netto degli affitti di sola quota in corso di campagna. Per i giovani non già titolari di quota la differenziazione, in caso di ex aequo, avviene conferendo priorità alla più giovane età. In caso di perdurante parità di punteggio si provvederà alla ripartizione percentuale del quantitativo residuo fra i richiedenti in parità di punteggio"*.

CONSIDERATO che nelle singole graduatorie, risolti antecedentemente i casi di ex aequo secondo quanto previsto dall'art.8 dell'avviso pubblico, all'ultimo dei rispettivi beneficiari è stata assegnato il quantitativo di riferimento individuale disponibile residuo, indipendentemente dall'assegnazione cui avrebbe teoricamente avuto diritto;

CONSIDERATO che i produttori che risultano assegnatari di quota sulla base dei criteri stabiliti con l'avviso pubblico non potranno affittare, vendere, o costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte la propria quota individuale assegnata disgiuntamente dall'azienda, pena la revoca dell'assegnazione ed il rientro della stessa nella disponibilità del bacino regionale.

CONSIDERATO che la pubblicazione sul BURL del presente atto ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche per i produttori che, pur collocati in graduatoria, non risultano assegnatari di alcun quantitativo di quota per esaurimento delle disponibilità della stessa al bacino regionale così come indicato all'art.10 dell'avviso pubblico;

CONSIDERATO che le Aree Decentrate Agricoltura hanno provveduto a notificare ai soggetti interessati gli eventuali motivi di irricevibilità e di inammissibilità delle istanze di richiesta presentate concedendo contestualmente la possibilità alle aziende sia di produrre eventuali memorie difensive che di richiedere audizione all'Area Filiera Zootecniche della Direzione Agricoltura entro i prefissati termini temporali;

PRESO ATTO che, in fede a quanto stabilito dall'art.9 dell'avviso pubblico, *“l'amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione sulla documentazione e certificazione nonché sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle aziende richiedenti e che, qualora i dati indicati nelle autocertificazioni dovessero risultare mendaci, la relativa istanza verrà esclusa dalla valutazione per la formazione della graduatoria e la dichiarazione riscontrata mendace verrà inviata all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza. Qualora i controlli siano conclusi in data successiva alla determinazione delle assegnazioni e facciano emergere od evidenzino dati mendaci, il dichiarante decade dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n.445/2000”*.

PRESO ATTO che, in fede all'art.10, l'Area 07 Filiere Zootecniche della Direzione Regionale Agricoltura deve provvedere inoltre *“all'estrazione di un campione delle istanze supportate da autocertificazioni, da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. I controlli a campione verranno svolti dall'Area 07 con il possibile supporto, se ritenuto necessario, delle Aree Decentrate Agricoltura, secondo la competenza territoriale. In qualsiasi momento i controlli facciano emergere od evidenzino dati mendaci o comunque non veritieri, l'Amministrazione provvederà a segnalare l'infrazione all'Autorità competente e contestualmente il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente nel frattempo ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, così come disposto dal comma 1, articolo 75, del richiamato D.P.R. n.445/2000”*.

VISTO quanto sancito dall'art.9 comma 1 del D.P.R. n.503/1999: *“Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.”*

VISTO quanto sancito dall'art.3 comma 1 lettera f) del medesimo Decreto: *“L'anagrafe rende disponibili, secondo i livelli di accesso abilitati ai sensi dell'articolo 6, le informazioni, anche esistenti da sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali: f) consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione.”*

VISTO quanto stabilito dal successivo art.10 del medesimo decreto al comma 2: *“Le aziende sono tenute alla presentazione del modello di variazione qualora siano intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel fascicolo aziendale.”* e al comma 5: *“Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale...”*

PRESO ATTO del ricorso gerarchico proposto dalla ditta Cetrone Debora con nota inviata il 19/02/2010 così come acquisita a protocollo con n.42744 del 09/03/2010 e della relativa determinazione dirigenziale prot. n.C2048 del 03/09/2010 avente per oggetto: *“Regime Quote Latte*

- Avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale Campagna lattiera 2009/2010 – Determinazione n.C3255 del 17-11-2009 – Ricorso gerarchico su comunicazione di irricevibilità richiesta assegnazione quota latte regionale D.I. CETRONE DEBORA. Ricorso non accolto”.

PRESO ATTO del ricorso gerarchico proposto dalla ditta Bruner Enzo con nota inviata il 15/03/2010 così come acquisita a protocollo con n.51696 del 22/03/2010 e della relativa determinazione dirigenziale prot. n.C2056 del 03/09/2010 avente per oggetto: *“Regime Quote Latte - Avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale Campagna lattiera 2009/2010 – Determinazione n.C3255 del 17-11-2009 – Ricorso gerarchico avverso esito negativo istruttoria ammissibilità D.I. BRUNER ENZO. Ricorso non accolto”.*

PRESO ATTO del ricorso gerarchico proposto dalla ditta Nardoni Fabio con nota inviata il 12/05/2010 così come acquisita a protocollo con n.86675 del 18/05/2010 e della relativa determinazione dirigenziale prot. n.C2047 del 03/09/2010 avente per oggetto: *“Regime Quote Latte - Avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale Campagna lattiera 2009/2010 – Determinazione n.C3255 del 17-11-2009 – Ricorso gerarchico su graduatoria assegnazione quantitativi quote latte D.I. NARDONI FABIO. Ricorso non accolto.”*

PRESO ATTO del ricorso gerarchico proposto dalla ditta Soc. Agr. Valeriani Alessandro s.s. con nota inviata il 15/03/2010 così come acquisita a protocollo con n.51223 del 18/03/2010 e della relativa determinazione dirigenziale prot. n.C2073 del 03/09/2010 avente per oggetto: *“Regime Quote Latte - Avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale Campagna lattiera 2009/2010 – Determinazione n.C3255 del 17-11-2009 – Ricorso gerarchico avverso mancata assegnazione quote latte SOC. AGR. VALERIANI ALESSANDRO S.S. Ricorso non accolto.”*

PRESO ATTO del ricorso gerarchico proposto dalla ditta Troscia Alessio con nota inviata il 12/02/2010 così come acquisita a protocollo con n.29730 del 18/02/2010 e della relativa determinazione dirigenziale prot. n.C2057 del 03/09/2010 avente per oggetto *“Regime Quote Latte - Avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale Campagna lattiera 2009/2010 – Determinazione n.C3255 del 17-11-2009 – Ricorso gerarchico avverso esito negativo istruttoria ammissibilità D.I. TROSCIA ALESSIO. Ricorso non accolto”.*

PRESO ATTO del ricorso gerarchico proposto dalla ditta Soc. Agr. Trevi s.s. con nota inviata il 12/02/2010 così come acquisita a protocollo con n.29737 del 18/02/2010 e della relativa determinazione dirigenziale prot. n.C2054 del 03/09/2010 avente per oggetto: *“Regime Quote Latte - Avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale Campagna lattiera 2009/2010 – Determinazione n.C3255 del 17-11-2009 – Ricorso gerarchico avverso esito negativo istruttoria ammissibilità SOC. AGR. TREVI S.S. Ricorso accolto.”*

PRESO ATTO della disposizione dirigenziale prot. n.42578 del 09/03/2010 con cui la Direzione Regionale Agricoltura, in ottemperanza a quanto previsto dalle *“Disposizioni generali”* art.9 e dalle *“Procedure”* art.10 dell'avviso pubblico di cui alla determinazione n.C3255 del 17/11/2009, nomina i componenti della commissione per l'esecuzione dei controlli ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000 su aziende assegnatarie di quote regionali a valere dal 01/04/2010;

PRESO ATTO di quanto contenuto nei verbali delle sedute della commissione sopra citata effettuate il 15/03/2010, 14/07/2010 e 01/09/2010;

PRESO ATTO della determinazione prot. n.C2124 del 13/09/2010 avente per oggetto: *“Determinazione n.C3255 del 17/11/2009 ; Determinazione n.C0346 del 18/02/10 Legge n.119/2003. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale dal 01/04/2010 – Decadenza della titolarità di quota assegnata D.I. CAPRI GIANNI.”*

VISTA l'istanza inviata dalla ditta Parisotto Giuseppina in data 13/02/2010, così come acquisita con protocollo n.29815 del 18/02/2010, nella quale, con riferimento alla comunicazione di inammissibilità inviata dall'Area Decentrata Agricoltura di Latina con prot. n.18903 del 03/02/2010, la rappresentante legale della ditta, fornendo proprie motivazioni, conferma di *“non avere i requisiti in base all'art.3 c.4bis della legge n.119/2003”*;

RITENUTO di non poter accogliere pertanto le motivazioni addotte dalla ditta Parisotto Giuseppina nella nota di cui sopra in quanto non in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.3 c.4bis della legge n.119/2003 così come richiamati all'art.5 *“Esclusioni”* dell'avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009;

VISTA l'istanza inviata dalla ditta Nardoni Antonio in data 02/02/2010, così come acquisita a protocollo con n.22748 del 09/02/2010, nella quale , con riferimento alla comunicazione di inammissibilità inviata dall'Area Decentrata Agricoltura di Latina con prot. n.12487 del 26/01/2010, il rappresentante legale della ditta, fornendo proprie motivazioni, conferma che ha *“venduto una parte della mia quota latte”*, asserendo contestualmente *“di non avere i requisiti in base all'art.3 c.4bis della legge n.119/2003”*;

RITENUTO di non poter accogliere pertanto le motivazioni addotte dalla ditta Nardoni Antonio nella nota di cui sopra e durante l'audizione tenutasi in data 21/09/2010 presso gli uffici dell'Area Filiere Zootecniche della Direzione Regionale Agricoltura in quanto non in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.3 c.4bis della legge n.119/2003 così come richiamati all'art.5 *“Esclusioni”* dell'avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009;

VISTA l'istanza inviata dalla ditta Zecchi Andrea in data 09/02/2010, così come acquisita a protocollo con n.27293 del 16/02/2010, nella quale , con riferimento alla comunicazione di inammissibilità inviata dall'Area Decentrata Agricoltura di Latina con prot. n.17028 del 01/02/2010, il rappresentante legale della ditta, fornendo proprie motivazioni, conferma che *“i terreni dichiarati sulla domanda di richiesta di assegnazione sono a scadenza inferiore al 31/03/2013”* così come anche rilevabile dalla consultazione su SIAN del relativo fascicolo aziendale;

RITENUTO di non poter accogliere pertanto le motivazioni addotte dalla ditta Zecchi Andrea nella nota di cui sopra e durante l'audizione tenutasi in data 21/09/2010 presso gli uffici dell'Area Filiere Zootecniche della Direzione Regionale Agricoltura in quanto non in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.4 lettera b) dell'avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009;

VISTA la *“rinuncia alla quota latte assegnata con determinazione n.C0346 del 18/02/2010”* inoltrata dalla Az. Agr. Ranucci Marilena p. iva 00947030573 all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti ed acquisita a protocollo con n.55539 del 26/03/2010;

VISTA la nota inviata dalla ditta Az. Agr. Podere delle Pertucce s.s. in data 16/03/2010 ed acquisita a protocollo con n.70500 del 22/04/2010 a fronte della comunicazione di inammissibilità dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma prot. n.035840 del 26/2/2010;

VISTO quanto contenuto nel verbale di audizione tenutasi in data 11/05/2010 presso gli uffici dell'Area Filiere Zootecniche della Direzione Regionale Agricoltura;

RITENUTO pertanto di dover procedere “*in sede di validazione della graduatoria regionale emessa, ad inserire la Az. Agr. Podere delle Pertucce s.s. nella graduatoria Aziende Richiedenti Quota Consegne Ricadenti nelle Zone non Montane e non Svantaggiate con assegnato il punteggio di 11*” così come presente nel verbale di audizione di cui sopra;

VISTE le motivazioni contenute nella nota inviata dalla ditta Nanni Giorgio in data 19/03/2010 ed acquisita a protocollo con n.69831 del 21/04/2010 a fronte della comunicazione di inammissibilità dell’Area Decentrata Agricoltura di Roma prot. n.035849 del 26/02/2010;

VISTO che la ditta Nanni Giorgio è titolare, alla data del 1° aprile 2010, di un quantitativo individuale di riferimento per le consegne pari a 84.300kg così come informatizzato e validato su SIAN;

VISTO che nel fascicolo aziendale della ditta Nanni Giorgio risulta un totale di SAU elegibile ai fini del regime quote latte pari a 1.66.82ha al netto dei terreni con affitti antecedenti alla data del 31/03/2013 e dei terreni risultanti in comodato d’uso, così come rispettivamente da ritenere ai sensi dell’art.4 lettera b) e dell’art.9 ultimo capoverso dell’avviso pubblico di cui alla determinazione n.C3255 del 17/11/2009;

RITENUTO di non poter accogliere le motivazioni addotte dalla ditta Nanni Giorgio in quanto la stessa non risulta in possesso del requisito di proporzionalità quota/terreno (limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di SAU elegibile ai fini del regime quote latte), così come previsto dall’art.4 lettera b) dell’avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009;

VISTE le motivazioni addotte nella nota inviata dalla ditta Soc. Agr. Di Cosimo Berardino e Antonio s.s. in data 18/03/2010 ed acquisita a protocollo con n.63978 del 13/04/2010 a fronte della comunicazione di inammissibilità dell’Area Decentrata Agricoltura di Roma prot. n.035715 del 26/02/2010 riportante la seguente motivazione: “*terreni in affitto in scadenza il 10/11/2012 come da fascicolo aziendale*”;

VISTO che la ditta Soc. Agr. Di Cosimo Berardino e Antonio s.s. è titolare, alla data del 1° aprile 2010, di un quantitativo individuale di riferimento per le consegne pari a 318.623kg così come informatizzato e validato su SIAN;

VISTO che, al momento di scadenza dell’avviso pubblico, nel fascicolo aziendale della ditta Soc. Agr. Di Cosimo Berardino e Antonio s.s. risulta un totale di SAU elegibile ai fini del regime quote latte pari a 9.32.95ha al netto dei terreni con affitti antecedenti alla data del 31/03/2013 e dei terreni risultanti in comodato d’uso, così come rispettivamente da ritenere ai sensi dell’art.4 lettera b) e dell’art.9 ultimo capoverso dell’avviso pubblico di cui alla determinazione n.C3255 del 17/11/2009;

RITENUTO di non poter accogliere le motivazioni addotte dalla ditta Soc. Agr. Di Cosimo Berardino e Antonio s.s. in quanto la stessa non risulta in possesso del requisito di proporzionalità quota/terreno (limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di SAU elegibile ai fini del regime quote latte), così come previsto dall’art.4 lettera b) dell’avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009;

VISTE le motivazioni addotte nella nota inviata dalla ditta Perica Roberto in data 12/03/2010 ed acquisita a protocollo con n.51690 del 22/03/2010 a fronte della comunicazione di inammissibilità dell’Area Decentrata Agricoltura di Roma prot. n.035861 del 26/02/2010 riportante la seguente motivazione: “*i terreni sono in affitto e scadono prima del 31/03/2013 e alcune particelle sono in comodato, come da fascicolo aziendale*”;

VISTO la denuncia di contratto di affitto verbale di terreni agricoli sottoscritta dal titolare Perica Roberto in data 01/03/2010, allegata alla nota di cui sopra, dove il medesimo dichiara di condurre in affitto unilaterale i terreni agricoli elencati con decorrenza 01/03/2010 e scadenza 28/02/2016

RITENUTO di non poter accogliere le motivazioni addotte dalla ditta Perica Roberto in quanto il rinnovo dei contratti di affitto è stato eseguito in data posteriore alla data di scadenza del bando contrariamente a quanto sancito dall'art.4 lettera b) dell'avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009: *“I terreni da considerare all'interno della S.A.U., oltre che di proprietà, possono essere anche quelli condotti in affitto purchè con regolare contratto registrato con decorrenza antecedente o al massimo coincidente con la data di scadenza del presente avviso pubblico e di durata coincidente o superiore al 31 marzo 2013”*;

VISTE le motivazioni addotte nella nota inviata dalla ditta D'Attilia Massimo in data 13/03/2010 ed acquisita a protocollo con n.51853 del 22/03/2010 a fronte della comunicazione di inammissibilità dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma prot. n.035582 del 26/02/2010 riportante la seguente motivazione: *“i terreni al foglio 4 da particella 64 a 489 per ha 9.96.10 sono in comodato, pertanto non ammissibili come da compravendita n.29-2006/07 RMV”*;

VISTO che alla data del 04/02/2010, come da consultazione del fascicolo aziendale attinente l'azienda D'Attilia Massimo da parte dei funzionari dell'Area Decentrata di Roma, risulta una superficie condotta totale pari a zero;

VISTO che con scheda di validazione del 15/03/2010 (protocollo AGEA.CAA1967.2010.0000353), quindi successiva alla data di scadenza dell'avviso pubblico, l'azienda D'Attilia Massimo ha provveduto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale con una superficie condotta totale pari a 13.25.00ha;

CONSIDERATO quanto sancito dall' art.10 comma 5 del D.P.R. n.503/1999 come sopra richiamato;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere le motivazioni addotte dalla ditta D'Attilia Massimo in quanto la stessa non risulta in possesso del requisito di proporzionalità quota/terreno (limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di SAU elegibile ai fini del regime quote latte), così come previsto dall'art.4 lettera b) dell'avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009 ;

VISTE le motivazioni addotte nella nota inviata dalla ditta Fondi Ettore in data 05/03/2010 ed acquisita a protocollo con n.43107 del 09/03/2010 a fronte della comunicazione di inammissibilità dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma prot. n.035726 del 26/02/2010 riportante la seguente motivazione: *“dalla consultazione del fascicolo aziendale risulta superficie valida solo i terreni in proprietà per ha 28. I terreni in affitto hanno una durata inferiore al 31/03/2010, requisito richiesto all'art.4 punto b)”*

VISTO che la ditta Fondi Ettore è titolare, alla data del 1° aprile 2010, di un quantitativo individuale di riferimento per le consegne pari a 1.084.053kg così come informatizzato e validato su SIAN;

VISTO che, al momento di scadenza dell'avviso pubblico, nel fascicolo aziendale della ditta Fondi Ettore risulta un totale di SAU elegibile ai fini del regime quote latte pari a 27.84.96ha al netto dei terreni con affitti antecedenti alla data del 31/03/2013 e dei terreni risultanti in comodato d'uso, così come rispettivamente da ritenere ai sensi dell'art.4 lettera b) e dell'art.9 ultimo capoverso dell'avviso pubblico di cui alla determinazione n.C3255 del 17/11/2009;

RITENUTO di non poter accogliere le motivazioni addotte dalla ditta Fondi Ettore in quanto la stessa non risulta in possesso del requisito di proporzionalità quota/terreno (limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di SAU elegibile ai fini del regime quote latte), così come previsto dall'art.4 lettera b) dell'avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009;

VISTE le motivazioni addotte nella nota inviata dalla ditta Salarini Giovanni in data 17/02/2010 ed acquisita a protocollo con n.42767 del 09/03/2010 a fronte della comunicazione di inammissibilità dell'Area Decentrata Agricoltura di Latina prot. n.12474 del 26/01/2010 riportante la seguente motivazione: *“la Ditta in indirizzo ha una capacità produttiva annuale aziendale uguale o inferiore al quantitativo di riferimento di cui risulta titolare l'azienda, così come registrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alla data del 1° aprile 2010. La Ditta in indirizzo non ha capi bovini presenti in stalla, ma un allevamento bufalino, così come verificato alla BDN dell'anagrafe bovina”*.

VISTO che l'art.11 dell'avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009 dispone che: *“La presentazione dell'istanza di richiesta di assegnazione della quota di cui alle presenti disposizioni, comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.”*

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dalla Ditta Salarini Giovanni vertono non sui motivi di inammissibilità dell'istanza di assegnazione, quanto su presupposti definiti *“errati”* così come contenuti nell'avviso pubblico citato;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere le motivazioni addotte dalla ditta Salarini Giovanni in quanto la stessa, alla data di scadenza del bando, non era in possesso di alcuna capacità produttiva contrariamente a quanto stabilito dall'art.4 lettera a) dell'avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009;

VISTE le motivazioni addotte nella nota inviata dalla ditta Centra Giovannino in data 12/02/2010 ed acquisita a protocollo con n.29805 del 18/02/2010 a fronte della comunicazione di inammissibilità dell'Area Decentrata Agricoltura di Latina prot. n.19726 del 04/02/2010 riportante le seguenti motivazioni: *“la Ditta in indirizzo ha una capacità produttiva annuale aziendale uguale o inferiore al quantitativo di riferimento di cui risulta titolare l'azienda, così come registrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alla data del 1° aprile 2010. Infatti dall'anagrafe zootecnica risultano, alla data di scadenza di presentazione delle domande (18/12/2009) n.35 capi potenzialmente produttivi (femmine di razza da latte con età superiore a 30 mesi). Con tale consistenza la capacità produttiva, calcolata moltiplicando il numero dei capi potenzialmente produttivi per la media produttiva provinciale rilevata dai bollettini AIA (8843), risulta pari a Kg 309505 e risulta inferiore alla quota posseduta al 01/04/2010 di Kg 346.141 (comprensiva della quota acquistata a partire dal 2010/2011 di kg 58.242”* ed inoltre *“La ditta in indirizzo, preso atto delle quote richieste e della SAU disponibile al 1° aprile 2010, dichiarata in domanda, non rispetta il rapporto di 30 tonnellate annue di latte per ogni ettaro di SAU. Infatti la quota massima per non superare tale limite risulta pari a Kg 317.700 (ha 10,59 × 30.000KG) mentre la quota disponibile al 01/04/2010, comprensiva di quella acquistata risulta di Kg 346.141”*.

VISTO che la ditta Centra Giovannino è titolare, alla data del 1° aprile 2010, di un quantitativo individuale di riferimento per le consegne pari a 287.899kg così come informatizzato e validato su SIAN;

VISTO che, al momento di scadenza dell'avviso pubblico, nell'azienda Centra Giovannino con codice 017LT227 erano presenti 31 capi equivalenti (numero di bovine lattifere considerate potenzialmente in produzione con età compresa tra i 30 ed i 120 mesi. Rif. art.4 lettera a) dell'avviso pubblico) così come registrato nell'Anagrafe Bovina Nazionale (BDN del Sistema Informativo veterinario del Ministero della Salute);

RITENUTO pertanto di non poter accogliere le motivazioni addotte dalla ditta Centra Giovannino in quanto la stessa, alla data di scadenza del bando, era in possesso di una capacità produttiva pari a 274.133kg (31 capi × 8.843kg di media provinciale) a fronte di una quota posseduta al 1° aprile 2010 pari a 287.899kg contrariamente a quanto stabilito dall'art.4 lettera a) dell'avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009;

VISTE le motivazioni addotte nella nota inviata dalla ditta Pacolini Antonio in data 15/03/2010 ed acquisita a protocollo con n.51831 del 22/03/2010 a fronte della comunicazione di inammissibilità dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma prot. n.035872 del 26/02/2010 riportante le seguenti motivazioni: *“la particella 378 al foglio 29 e la particella 57 al foglio 35 risultano “olivo” mentre la particella 639 foglio 29 non risulta nel fascicolo aziendale”*.

VISTO che la ditta Pacolini Antonio è titolare, alla data del 1° aprile 2010, di un quantitativo individuale di riferimento per le consegne pari a 60.265kg così come informatizzato e validato su SIAN;

VISTO che, al momento di scadenza dell'avviso pubblico, nel fascicolo aziendale della ditta Pacolini Antonio risultano presenti solamente le seguenti superfici dichiarate nella domanda di assegnazione: comune di Fiano Romano foglio 29 particella 378, foglio 35 particella 66 e 57 per un totale di SAU elegibile ai fini del regime quote latte pari a 2.43.90ha al netto dei terreni con affitti antecedenti alla data del 31/03/2013 e dei terreni risultanti in comodato d'uso, così come rispettivamente da ritenere ai sensi dell'art.4 lettera b) e dell'art.9 ultimo capoverso dell'avviso pubblico di cui alla determinazione n.C3255 del 17/11/2009;

RITENUTO pertanto di dover accogliere seppur parzialmente le richieste avanzate dalla ditta Pacolini Antonio nella misura della prevista proporzionalità di cui all'art. 4 lettera b) dell'avviso pubblico determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009 come di seguito specificata:

Quota in possesso al 01/04/2010: 60.265kg
Quota sostenibile in base alla disponibilità di terreni: $2.43.90ha \times 30.000kg = 73.170kg$
Differenza quota sostenibile/quota posseduta: 12.905kg
Quota regionale assegnabile: 12.905kg
Punteggio: 14

VISTE le motivazioni addotte nella nota inviata dalla ditta Az. Agr. Catalani Giovanni e Antonio s.s. in data 16/02/2010 ed acquisita a protocollo con n.29825 del 18/02/2010 a fronte della comunicazione di inammissibilità dell'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo prot. n.18054 del 02/02/2010 riportante la seguente motivazione: *“la ditta in indirizzo ha una capacità produttiva annuale aziendale uguale o inferiore alla quota già posseduta alla data di scadenza dell'avviso pubblico di cui all'oggetto”*.

VISTO che la ditta Az. Agr. Catalani Giovanni e Antonio s.s. è titolare, alla data del 1° aprile 2010, di un quantitativo individuale di riferimento per le consegne pari a 883.341kg così come informatizzato e validato su SIAN;

VISTO che l'art.4 lettera a) dell'avviso pubblico espressamente prevede che: *“Si precisa che, secondo i criteri stabiliti dalla Anagrafe Bovina Nazionale, una lattifera viene considerata potenzialmente in produzione ad una età compresa tra i 30 e i 120 mesi”* e che il medesimo articolato precisa che il ricorso ai data certificati A.P.A. è limitato all'individuazione della media annuale produttiva: *“Nel caso in cui l'azienda agricola sia iscritta all'APA e quindi sia sottoposta a controlli ufficiali eseguiti dall'Associazione, per la media annuale produttiva può utilizzare il risultato dei certificati dei controlli allegando debitamente all'istanza i tabulati APA di riferimento 2008/2009”*.

VISTO che l'art.10 dell'avviso pubblico sancisce che: *“La presentazione dell'istanza di richiesta di assegnazione della quota di cui alle presenti disposizioni, comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute”*.

RITENUTO pertanto di non poter accogliere le motivazioni addotte dalla ditta Az. Agr. Catalani Giovanni e Antonio s.s. in quanto la stessa, alla data di scadenza del bando, era in possesso di una capacità produttiva pari a 866.875kg (73 capi equivalenti × 11.875kg come da certificazione A.P.A.) a fronte di una quota posseduta al 1° aprile 2010 pari a 883.341kg contrariamente a quanto stabilito dall'art.4 lettera a) dell'avviso pubblico di cui alla determinazione prot. n.C3255 del 17/11/2009;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare ed integrare le graduatorie così come approvate con determinazione dirigenziale n.346 del 18/02/2010 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.10 – parte prima – del 13/03/2010;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

- di approvare le graduatorie regionali per le assegnazioni dei quantitativi di riferimento individuali a valere dal 01/04/2010 di cui alla determinazione dirigenziale n.346 del 18/02/2010, così come modificate ed integrate dall'Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari della Direzione Regionale Agricoltura e così come allegate al presente atto di cui ne fanno parte integrante e sostanziale;

La presente determinazione, completa degli allegati di cui sopra, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) al seguente link: Agricoltura.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Guido Magrini



C:\Documents and
Settings\gcostantino\